



# Comune di Ribera

*Provincia di Agrigento*

---

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TA.RI.**

***Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 23/06/2022  
in vigore dal 01/01/2022***

## Indice

<i>Art. 1</i>	Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
<i>Art. 2</i>	Definizione di rifiuto e presupposto impositivo
<i>Art. 3</i>	Soggetti attivi e passivi, locali ed aree scoperte soggette al tributo
<i>Art. 4</i>	Base imponibile e superficie tassabile
<i>Art. 5</i>	Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficiali
<i>Art. 5 - bis</i>	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
<i>Art. 6</i>	Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
<i>Art. 7</i>	Determinazione ed approvazione della tariffa
<i>Art. 8</i>	Copertura dei costi del servizio rifiuti
<i>Art. 9</i>	Piano Economico Finanziario
<i>Art. 10</i>	Articolazione della tariffa
<i>Art. 11</i>	Tariffa utenze domestiche
<i>Art. 12</i>	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
<i>Art. 13</i>	Tariffa utenze non domestiche
<i>Art. 14</i>	Classificazione delle utenze non domestiche
<i>Art. 15</i>	Esclusioni, esenzioni e riduzioni
<i>Art. 16</i>	Finanziamento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni
<i>Art. 17</i>	Tributo provinciale
<i>Art. 18</i>	Denuncia ed obbligazione tributaria
<i>Art. 19</i>	Ravvedimento operoso
<i>Art. 20</i>	Funzionario responsabile
<i>Art. 21</i>	Verifiche ed accertamenti
<i>Art. 22</i>	Sanzioni, interessi ed importi minimi
<i>Art. 23</i>	Rimborsi, compensazioni e dilazioni di pagamento
<i>Art. 24</i>	Riscossione
<i>Art. 25</i>	Riscossione coattiva
<i>Art. 26</i>	Contenzioso
<i>Art. 27</i>	Trattamento dei dati personali
<i>Art. 28</i>	Norme di rinvio
<i>Art. 29</i>	Disposizioni finali ed efficacia

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina la tassa sui rifiuti "TA.RI." destinata a finanziare i costi del servizio Rifiuti ed è stato adottato in ossequio alle seguenti disposizioni normative:

- Art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, " le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- Art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.
- Art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato legge di stabilità 2014", ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) ed è composta da tre distinte entrate e tra queste la tassa sui rifiuti "TARI", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), fatto salva la disciplina della tassa sui rifiuti "TA.RI.";
- Art. 1, comma 659 della Legge 27/12/2013, n. 147, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina, per quanto riguarda la TA.RI.:
  - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
  - 2) la classificazione delle categorie di attività;
  - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
  - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione;

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

## **Articolo 2**

### **Definizione di rifiuti e presupposto impositivo**

#### **Definizione**

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze non domestiche specificamente individuate nell'allegato L-quinquies della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che siano simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo decreto;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui articolo 183, comma 1, lett. a), b)ter dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole, agro-industriali e dalla silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
- i) i rifiuti derivanti dalla pesca;
- j) i veicoli fuori uso.

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

le acque di scarico;

i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

**Allegato L-quater Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)**

<b>Frazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CER/ EER</b>
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105

Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse si cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

**Allegato L-*quinquies* Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

**Presupposto:**

Il presupposto della TA.RI. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono **escluse** dal tributo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero del tributo.

### ***Articolo 3***

#### **Soggetti attivi e passivi, locali ed aree scoperte soggette al tributo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di RIBERA relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
6. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti passivi, tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
7. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
8. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali ed aree scoperte indicate all'art.15, comma 1 per le utenze domestiche e all'art. 5 comma 1 per le utenze non domestiche.

#### **Articolo 4**

#### **Base imponibile e superficie tassabile**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e della TARI, di cui all'art. I, c. 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di



cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 150. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti;

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario, al metro quadro inferiore.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI, rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 5.

## **Articolo 5**

### **Produzione di rifiuti speciali - Riduzioni superficiali**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *prevalente*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma;

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

d) le superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di produzione industriale, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.

3. In mancanza della presentazione entro i termini di planimetria quotata o nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche. Per eventuali attività non sopra indicate, si fa riferimento a criteri di analogia;

Categoria/Attività	% di abbattimento della superficie
Tipografie	20%
Laboratori artigianali ( falegnameria, tessile)	20%
Carrozzerie, verniciatura, autofficina, elettrauto, gommista	20%
Lavanderie	10%
Officine di carpenteria, fabbri	20%
Ambulatori medici, dentistici ed odontoiatrici, laboratori di analisi e laboratori di diagnostica	20%
Pasticcerie, Bar, Panifici	20%
Distributori di carburante, autolavaggi	10%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando il Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD) riportante i quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, distinti per codice CER;
- nel caso dei magazzini di cui al comma 2 lettera d), dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo;

5. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

### **Articolo 5-BIS**

#### **Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa

dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi; Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

## ***Articolo 6***

### **Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo**

1) Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica

attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2) Il produttore di rifiuti avviati al riciclo dovrà indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici con eventuale planimetria che possa evidenziare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, avviati al riciclo, speciali, pericolosi) distinti per codice CER e produrre idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti;

3) Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4) La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5) Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il **30% della quota variabile**.

La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la perdita del diritto alla riduzione.

## **Articolo 7**

### **Determinazione ed approvazione della tariffa**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 10 del presente regolamento.

Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui all'art. 8.

4. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo. Con Risoluzione n 5/E del 18 gennaio 2021, dall'anno di imposta 2021 è stato istituito specifico codice tributo per il pagamento del TEFA 2021 tramite F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP).

5. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **Articolo 8**

### **Copertura dei costi del servizio rifiuti**

1. Le tariffe TA.RI. sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed in particolare i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti , inclusi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambienti (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni;

3. Nella determinazione dei costi del servizio, non si tiene conto dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio;

5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

6. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano economico-finanziario (PEF), degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

7. Il piano economico-finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

8. E' riportato a nuovo, nel piano economico-finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

## **Articolo 9**

### **Piano Economico Finanziario**

1. La determinazione delle tariffe TARI avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i. e nel rispetto dell'art. 4 Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021;

2. Sulla base delle norme vigenti e nel rispetto dell'art. 7 Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

3. Il piano economico finanziario di cui ai commi 1 e 2, è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'art. 8 Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, e corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui ai commi 1 e 2;

4. Gli organismi competenti, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza,

della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

5. Gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
- con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

6. La trasmissione all'Autorità avviene da parte dell'Ente territorialmente competente, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno di riferimento;

7. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti;

8. L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti. In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

9. La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria, avviene da parte dell'Ente territorialmente competente, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

10. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa. Nei casi di cui, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio;

## **Articolo 10**

### **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica (UD) e di utenza non domestica (UND), a loro volta suddivise in categorie riferite ai componenti nucleo familiare per le UD come da Allegato A, e categorie di attività per le UND come da Allegato B.
2. Le tariffe si compongono di una quota, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anche in relazione al piano finanziario, degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
  - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b) i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

### **Articolo 11**

#### **Tariffa utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramerate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classificazione nella delibera tariffaria.

### **Articolo 12**

#### **Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**



1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. La classificazione delle utenze domestiche è indicata nell'allegato A del presente regolamento.

2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni.

3. Al fine del calcolo della tassa, **non sono considerati nel numero dei componenti**, i soggetti in situazione di fuori sede continuativa **per un numero maggiore a 180 giorni** all'interno dell'anno solare. Al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, è obbligo del contribuente, presentare documentata dichiarazione, secondo le modalità indicate nel successivo art. 18, esclusivamente per le casistiche sotto indicate:

- lavoratori o volontari che sono domiciliati fuori dal territorio comunale, documentazione richiesta: dichiarazione del datore di lavoro o ente e contratto di affitto regolarmente registrato;
- studenti universitari che sono domiciliati fuori dal territorio comunale, documentazione richiesta: contratto di affitto regolarmente registrato;
- soggetti portatori di handicap grave con certificazione di invalidità 100%, documentazione richiesta: certificazione comprovante effettiva disabilità, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92;
- soggetti in situazione di ricovero, degenza presso case di cura, case di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, documentazione richiesta: dichiarazione del responsabile della struttura o sentenza del tribunale nel caso di istituti penitenziari;

4. Nel caso di unità abitative possedute a qualsiasi titolo da soggetti ivi residenti anagraficamente e nel quale stato di famiglia risulti un solo componente, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la propria residenza o domicilio presso Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, il tributo viene calcolato **per la sola parte fissa** a condizioni che non risultino locate o comunque non utilizzate;

5. Per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti nel territorio comunale, ai fini dell'applicazione del tributo, verrà considerato un nucleo standard composto da **1 unità**;

6. Per le utenze domestiche condotte da **soggetti non residenti nel territorio comunale o comunque residenti all'estero (AIRE)**, ai fini dell'applicazione del tributo, verrà considerato un nucleo standard composto da **1 unità**;

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da **due o più nuclei familiari**, la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con **vincolo di solidarietà**;

8. I locali pertinenziali delle abitazioni principali, ai fini della tassazione, verranno considerati per **la sola parte fissa**, applicando la tariffa per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti;

9. Le cantine, i garage, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano **utenze domestiche** se:

- pertinenziali all'abitazione principale;
- appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7 ed un solo immobile per categoria;
- se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali;

In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche, Categoria 3. Resta ferma la possibilità per il Comune di verificare la veridicità attraverso incroci con le dichiarazioni IMU.

10. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

11. Nel caso di soggetti la cui residenza anagrafica sia stata accertata all'interno di unità abitative, catastalmente di categoria C2, C6 o C7, ai fini della tassazione verrà considerata utenza abitativa, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.

12. Per i soggetti non residenti nel territorio comunale, la variazione del numero dei componenti deve essere indicato con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa;

13. Se parte di un'utenza domestica, residente o non residente, è destinata ad attività di "bed and breakfast" o "affittacamere", il numero dei componenti ai fini della determinazione della tariffa è dato dalla somma del numero dei residenti e della metà, arrotondata per eccesso, del numero dei posti letto disponibili per il pernottamento, come dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività.

### **Articolo 13**

#### **Tariffa utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **Articolo 14**

### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche che non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 20 mq.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento alla attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **Articolo 15**

### **Esclusioni, esenzioni e riduzioni**

1. **Esclusioni ed esenzioni**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito indicati:

- locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (idrico, gas ed energia elettrica);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a presentare opportuna dichiarazione allegando opportuna documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Le modalità di presentazione della dichiarazione sono indicate nel successivo art. 18. L'ufficio tributi si riserva la facoltà di accogliere la richiesta, previo sopralluogo per le opportune verifiche.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## 2. **Riduzioni**

### – *Mancato svolgimento del servizio*

La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa (riduzione pari all'80% del totale della tassa dovuta), in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per un numero di giorni maggiore a 180 all'interno dell'anno solare, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### – *Zone non servite*

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40% (riduzione pari al 60% del totale della tassa dovuta), in caso di distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 1000 metri. L'ufficio tributi si riserva la facoltà di accogliere la richiesta, previo opportune verifiche con l'Ente gestore.

### – *Rifiuti speciali*

Relativamente al dettaglio di applicazione della riduzione per smaltimento rifiuti speciali, si rimanda all' art. 5, comma 2.

### – *Riciclo in modo autonomo*

Relativamente al dettaglio di applicazione della riduzione per avvio al riciclo in modo autonomo, si rimanda all' art. 6, comma 2.

### – *Attività economiche stagionali o ad uso non continuativo*

La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del **30% della parte variabile**, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare.

### – *Attività economiche stagionali destinate alla trasformazione e/o lavorazione dei prodotti dell'agricoltura*

La tariffa del tributo per i locali di attività economiche ad uso stagionale o ad uso non continuativo (es. oleifici, locali di stoccaggio di aziende agricole, ecc.) ma ricorrente è ridotta della **parte variabile** secondo la tabella seguente:

Giorni di utilizzo nel corso dell'anno solare	% Riduzione ( <i>Parte Variabile</i> )
fino a 90 giorni	75%
fino a 120 giorni	60%
fino a 150 giorni	45%
fino e non oltre 180 giorni	30%

## 3. **Cumulo delle riduzioni**

Non è previsto il cumulo delle riduzioni, qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di uno (1), scelta tra quelle più favorevoli.

## 4. **Applicazione delle esclusioni, esenzioni e riduzioni**

Le esclusioni, esenzioni e riduzioni, elencate nel presente articolo, vanno richieste di anno in anno, dal contribuente, previa presentazione della dichiarazione, secondo le modalità previste dal successivo art. 18. L'ufficio tributi si riserva la facoltà di accogliere la richiesta, previo sopralluogo per le opportune verifiche.

#### 5. **Esenzioni /Riduzioni straordinarie per il solo 2021**

Per il solo anno 2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria provocata da pandemia da Covid-19 che comporta la sospensione, la chiusura o la limitazione delle attività imprenditoriali locali per cause di forza maggiore derivanti anche da provvedimenti legislativi restrittivi, a tutte le utenze non domestiche presenti nel territorio comunale, è concessa una ulteriore riduzione della Tassa sui rifiuti (TARI) dovuta, nella misura percentuale indicata nell'Allegato 3.

L'ammontare della riduzione concessa alle utenze non domestiche viene stimato in € 499.666,86 e tenuto conto del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) da riconoscere alla Provincia di Agrigento ( € 24.983,34), risulta pertanto pari ad € 474.683,52.

Per ragioni di tutela degli equilibri di bilancio, nelle more che sia lo Stato che la Regione Siciliana adottino gli appositi Decreti di finanziamento e di riparto finale, la riduzione andrà riconosciuta agli operatori economici interessati solo al ricorrere della condizione dell'approvazione e notifica al Comune di Ribera e/o pubblicazione sulle Gazzette Ufficiali dei relativi Decreti di finanziamento e riparto finale.

Dall'approvazione di tale disposizione non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi della condizione dell'approvazione e notifica al Comune di Ribera e/o pubblicazione sulle Gazzette Ufficiali dei relativi Decreti di finanziamento e riparto finale che definiscano le esatte spettanze per questo Ente;

Qualora si dovesse superare l'importo delle assegnazioni ministeriali e regionali concesse al Comune di Ribera le riduzioni saranno proporzionalmente riparametrate al ribasso sempre fino a concorrenza massima dell'importo dell'assegnazione ministeriale e regionale concessa all'Ente;

Per il solo anno 2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria provocata da pandemia da Covid-19 che comporta l'accentuarsi dello stato di bisogno delle famiglie, è concessa una ulteriore agevolazione/riduzione straordinaria della TARI 2021 alle utenze domestiche, esclusivamente alle famiglie residenti nel Comune di Ribera che versano in stato di bisogno, suddivise per fasce di indicatore I.S.E.E. secondo il seguente schema:

FASCIA	VALORE ISEE		% DI RIDUZIONE TARI 2021
	DA EURO	A EURO	
PRIMA	€0,00	€ 9.360,00	75%
SECONDA	€ 9.360,01	€ 12.000,00	50%
TERZA	€ 12.000,01	€ 14.000,00 01	25%

L'ammontare presuntivo della suddetta ulteriore agevolazione/riduzione straordinaria concessa alle utenze domestiche delle famiglie residenti deve necessariamente avere una quantificazione

complessiva rientrante nell'assegnazione ministeriale di € 351.704,00 che tenuto conto del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) da riconoscere alla Provincia di Agrigento (€17.585,20), risulta pertanto pari ad € 334.118,80.

Qualora, sulla base delle istanze presentate dalle famiglie locali residenti e delle effettive agevolazioni/riduzioni concesse, si dovesse superare l'importo dell'assegnazione ministeriale concessa al Comune di Ribera oppure l'ammontare delle agevolazioni/riduzioni concesse dovesse risultare inferiore all'assegnazione ministeriale, le riduzioni saranno proporzionalmente riparametrate, rispettivamente al ribasso o al rialzo, tra tutte le fasce relative alle famiglie economicamente più disagiate che versano in stato di estremo bisogno, sempre fino a concorrenza massima dell'importo dell'assegnazione ministeriale concessa all'Ente.

Per ragioni di tutela degli equilibri di bilancio, nelle more lo Stato adotti l'apposito Decreto di finanziamento e di riparto finale, la riduzione andrà riconosciuta alle famiglie interessate solo al ricorrere della condizione dell'approvazione e notifica al Comune di Ribera e/o pubblicazione sulle Gazzette Ufficiali dei relativi Decreti di finanziamento e riparto finale.

La copertura del costo delle agevolazioni sul tributo relative alle utenze non domestiche stimata per un importo complessivo di € 499.666,86 (di cui € 24.983,34 da riconoscere alla Provincia di Agrigento a titolo di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - TEFA ed € 474.683,52 a titolo di tributo comunale) e la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo relative alle utenze domestiche svantaggiate stimata per un importo complessiva di € 351.704,00 (di cui € 17.585,20 riconoscere alla Provincia di Agrigento a titolo di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - TEFA ed € 334.118,80 a titolo di tributo comunale), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo esclusivamente a risorse derivanti dalla finanziamenti regionali e statali;

Il Dirigente del Settore competente e il Responsabile del Servizio Tributi sono onerati dei conseguenti adempimenti gestionali di propria competenza, relativi all'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze, alla predisposizione della modulistica necessaria, all'esame e valutazione delle istanze fino alla effettiva applicazione della riduzione spettante nei termini sopra specificati ai fini della TARI 2021.

L'efficacia del riconoscimento delle misure di riduzione tributaria di cui alla presente comma è strettamente subordinata all'approvazione e notifica al Comune di Ribera e/o pubblicazione sulle Gazzette Ufficiali dei relativi Decreti di finanziamento e riparto finale delle somme statali e/o regionali assegnate;

Tutte le sopracitate riduzioni saranno iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, assicurata e coperta attraverso il ricorso a risorse derivanti esclusivamente da finanziamenti regionali e statali in deroga all'osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi con la tariffa previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n.147/2013.

## **Articolo 16**

### **Finanziamento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal precedente art. 15 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il costo delle riduzioni/esenzioni previste dal precedente art. 15, comma 5 viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo esclusivamente a risorse derivanti dalla finanziamenti regionali e statali.

### **Articolo 17**

#### **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della componente Tari, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo. Con Risoluzione n 5/E del 18 gennaio 2021, dall'anno di imposta 2021 è stato istituito specifico codice tributo per il pagamento del TEFA 2021 tramite F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP).

### **Articolo 18**

#### **Denuncia, obbligazione tributaria, periodo di applicazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
2. Nell'ipotesi di più possessori o detentori dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo con vincolo di solidarietà ed ha effetto anche per gli altri;
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata nelle seguenti modalità:
  - **BREVI MANU:** presso l'Ufficio Tributi del Comune di RIBERA sito in Via Pier delle Vigne 83;



- **POSTA RACCOMANDATA A/R:** indirizzata a COMUNE DI RIBERA – UFFICIO TRIBUTI – Via Pier delle Vigne 83– 92010 – RIBERA (AG);
- **FAX:** al numero 0925/61181 all’attenzione dell’Ufficio Tributi, allegando copia del documento di identità valido;
- **EMAIL:** all’indirizzo email indicato sul sito istituzionale del Comune o sull’avviso di pagamento Tari, specificando le generalità anagrafiche dello scrivente e dell’interessato;
- **PEC:** all’indirizzo PEC indicato sul sito istituzionale del Comune o sull’avviso di pagamento Tari, specificando le generalità anagrafiche dello scrivente e dell’interessato;

La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta alla data del protocollo, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, per email e PEC, alla data di invio;

4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del **30 giugno** dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni;

5. Il Modello da utilizzare per dichiarazione originaria, di variazione o cessazione (scaricabile dal sito istituzionale nella sezione “modulistica”, deve essere compilato in ogni sua parte e regolarmente sottoscritto. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale;

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del **30 giugno** dell’anno successivo, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio;

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del **30 giugno** dell’anno successivo;

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – (da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel tempo) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000;

9. A seguito dei controlli effettuati dall’Ufficio Tributi, l’Ente si riserva la facoltà di iscrizione, variazione o cessazione d’ufficio;

10. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione.

11. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

12. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

## **Articolo 19**

### **Ravvedimento operoso**

E' possibile regolarizzare un pagamento o una dichiarazione, se non ancora formalmente contestati, secondo i termini e gli adempimenti di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dall'art.1, c. 20, lett. a) e 22, della L. n. 220/2010 e integrato con art. 23, c. 31, D.L. n. 98/2011, convertito nella L. 111/2011 che istituisce il "ravvedimento sprint" per l'omesso versamento, esteso poi dalla L. n. 44/2012 a tutte le tipologie di violazioni integrato dall'art. 1, c. 637, L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che introduce per i tributi locali il "ravvedimento intermedio".

Con D.Lgs. n. 158/2015, è stata introdotta la revisione del sistema sanzionatorio a decorrere dall'anno 2017, di cui è stata anticipata l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016, dall'art 1, c. 133, L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

L'art. 10-bis introdotto dalla L. n. 157/2019 in sede di conversione del D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020) ha esteso il ravvedimento operoso *lunguissimo di cui alle lettere b-bis e b-ter* dell'art. 13 del D.Lgs. 472 ai tributi locali.

#### **1. Prospetto ravvedimento operoso per omesso/parziale versamento**

<b>Tipo</b>	<b>Periodo di versamento</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Interessi</b>
<b>Ravvedimento "SPRINT"</b> Art. 13, comma 1 e 3, D.Lgs 471/1997	Entro il 14° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento della prima o della seconda rata saldo	<b>0,1%</b> giornaliero dell'importo non versato (fino ad un massimo del 1,4%)	Tasso legale <b>0,01%</b> dal 01/01/2021 <b>0,05%</b> dal 01/01/2020 <b>0,8%</b> dal 01/01/2019 <b>0,3%</b> dal 01/01/2018 <b>0,1%</b> dal 01/01/2017 <b>0,2%</b> dal 01/01/2016
<b>Ravvedimento "BREVE"</b> Art. 13, comma 1, lett. a) D.lgs 472/1997	Dal 15° al 30° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento della prima o della seconda rata	<b>1,5%</b> dell'importo non versato (1/10 del 15%)	
<b>Ravvedimento "MEDIO"</b> Art. 13, comma 1, lett. a-bis) D.lgs 472/1997	Entro 90 giorni successivi alla data di scadenza del pagamento della prima o della seconda rata	<b>1,67 %</b> dell'importo non versato (1/9 del 15%)	
<b>Ravvedimento "LUNGO"</b>	entro 365 giorni successivi alla data di	<b>3,75%</b>	

Art. 13, comma 1, lett. b) D.lgs 472/1997	scadenza del pagamento della prima o della seconda rata	dell'importo non versato (1/8 del 30%)	
<b>Ravvedimento "MOLTO LUNGO"</b> Art. 13, comma 1, lett. b - bis) D.lgs 472/1997	Da 366 a 730 giorni successivi alla data di scadenza del pagamento della prima o della seconda rata	<b>4,29%</b> dell'importo non versato (1/7 del 30%)	
<b>Ravvedimento "LUNGHISSIMO"</b> Art. 13, comma 1, lett. B - ter) D.lgs 472/1997	Oltre 730 giorni successivi alla data di scadenza del pagamento della prima o della seconda rata	<b>5%</b> dell'importo non versato (1/6 del 30%)	

## 2. Prospetto ravvedimento operoso per omessa infedele dichiarazione/denuncia

Tipo	Periodo di versamento	Sanzioni	Interessi
<b>Ravvedimento "BREVE"</b> Art. 13, comma 1, lett. a) D.lgs 472/1997	Entro 90 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione	<b>10%</b> dell'imposta annuale (1/10 del 100%)	Tasso legale <b>0,01%</b> dal 01/01/2021 <b>0,05%</b> dal 01/01/2020 <b>0,8%</b> dal 01/01/2019 <b>0,3%</b> dal 01/01/2018 <b>0,1%</b> dal 01/01/2017 <b>0,2%</b> dal 01/01/2016
<b>Ravvedimento "MEDIO"</b> Art. 13, comma 1, lett. a-bis) D.lgs 472/1997	Oltre 1 anno, ma entro 2 anni dalla data di scadenza della presentazione della denuncia	<b>14,28 %</b> dell'imposta annuale (1/7 del 100%)	
<b>Ravvedimento "LUNGO"</b> Art. 13, comma 1, lett. b) D.lgs 472/1997	Oltre 2 anni, ma entro 5 anni dalla data di scadenza della presentazione della denuncia	<b>16,66%</b> dell'imposta annuale (1/6 del 100%)	
<b>Ravvedimento "MOLTO LUNGO"</b> Art. 13, comma 1, lett. b - bis) D.lgs 472/1997	Oltre 5 anni	<b>33,00%</b> dell'imposta annuale	

### Articolo 20

#### Funzionario responsabile

1. Al funzionario designato dal Comune quale responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **Articolo 21**

### **Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti.

2. A seguito dell'attività di cui al precedente comma, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge.

5. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo della tassa non versata sia superiore a € 12,00.

6. Dal 1 gennaio 2020 tutti i provvedimenti emessi dall'Ente impositore hanno valore di intimazione ad adempiere ai sensi dell'Art. 1, commi 792 e ss. della L. 160/2019, decorso il tempo utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019).

7. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

8. A seguito dell'attività di verifica e preliminarmente rispetto alle attività accertative, il Comune può adottare l'istituto del *contraddittorio preventivo*, al fine di assicurare ai contribuenti adeguati momenti di confronto con l'Amministrazione finanziaria locale, rafforzando la consapevolezza che l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento rende più efficace l'attività di controllo.

## **Articolo 22**

## **Sanzioni, interessi ed importi minimi**

1. Per l'omesso versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento, se dovuto del tributo, e della sanzione.
6. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamento sia sui rimborsi è pari alla percentuale dell'interesse legale vigente al momento.

## **Articolo 23**

### **Rimborsi, compensazioni e dilazioni di pagamento**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di legge. L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, esclusivamente se non sussistono debiti di natura tributaria con l'ente, in tal caso verrà effettuata la compensazione.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta pari od inferiore ad € 12,00 per ciascun anno d'imposta.
3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare, per se stesso o altri soggetti indicati, la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d'imposta.
4. Su richiesta dell'interessato in difficoltà di ordine economico e/o sociale, può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad atti di accertamento di annualità arretrate, secondo le modalità ed ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
5. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, ai sensi dell'art. 1, commi dal 796 al 802 della Legge 160/2019, possono essere concesse dilazione del pagamento delle somme dovute.

te fino a un massimo di 72 rate mensili, previa verifica da parte dell'Ente, dell'inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni e dilazioni e secondo le indicazioni come di seguito riportate:

Importi	Rate
fino a € 100,00	Nessuna rateizzazione
da € 100,01 a € 500,00	fino a 4 rate mensili
da € 500,01 a € 3.000,00	da 5 a 12 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00	da 13 a 24 rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00	da 25 a 36 rate mensili
oltre € 20.000,00	da 37 a 72 rate mensili

Nel caso di effettivo e comprovato disagio economico è data possibilità al contribuente i scegliere una più vantaggiosa formula di rateizzazione, con rata minima pari ad € 50,00 previa presentazione dell'ISEE.

6. Qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di quattro rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. Per l'intero importo ancora dovuto si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

## **Articolo 24**

### **Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate, la cui percentuale di ripartizione e scadenza verranno stabilite annualmente da deliberazione di Giunta Municipale, in mancanza di detta deliberazione, verrà adottata la seguente articolazione:

Rata	Scadenza	% di ripartizione
PRIMA RATA	30 aprile	25%
SECONDA RATA	31 luglio	25%
TERZA RATA	30 settembre	25%
QUARTA RATA	30 novembre	25%
RATA UNICA	30 aprile	100%

2. Qualora al momento dell'emissione degli avvisi di pagamento il Piano Economico Finanziario e la relativa articolazione tariffaria non siano stati approvati dal competente organo comunale, il tributo relativo alla rata o alle rate in scadenza viene versato in acconto sulla base degli importi corrisposti nell'annualità precedente;

3. Il Comune riscuote il tributo giornaliero in un'unica rata quando è concluso il periodo nel quale l'occupazione o detenzione si sono verificate e, comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo;

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia;

5. L'avviso di pagamento conterrà, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. L'avviso sarà accompagnato dai Modelli F24 utili ed indispensabili al pagamento.

6. A partire dal 1 gennaio 2023 può essere concessa una rateizzazione ulteriore dei pagamenti (per rate di importo minimo pari a 100 euro), per specifiche categorie di utenti:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

## **Articolo 25**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente sulla base dell'ingiunzione prevista dal TU di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

## **Articolo 26**

### **Contenzioso**

30. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

31. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

32. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme (interpello, autotutela, ravvedimento).

## ***Articolo 27***

### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

## ***Articolo 28***

### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

## ***Articolo 29***

### **Disposizioni finali ed efficacia**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



**Classificazione UtENZE Domestiche (UD)**

<b>Categorie</b>	<b>Descrizione</b>
1	Categoria domestica con 1 solo occupante
2	Categoria domestica con 2 occupanti
3	Categoria domestica con 3 occupanti
4	Categoria domestica con 4 occupanti
5	Categoria domestica con 5 occupanti
6 o più	Categoria domestica con 6 o più occupanti
Box	Box, garage, magazzini di pertinenza
Attività ricettive non imprenditoriali (b&b, affittacamere, locazioni brevi, case vacanza, ecc.)	Attività ricettive come b&b, affittacamere, locazioni brevi, casa vacanze.

## Classificazione Utente Domestiche (UD)

Categoria	Codice	Descrizione
1		<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b> Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, Associazioni o istituzioni politiche, Associazioni o istituzioni culturali, Associazioni o istituzioni sindacali, Associazioni o istituzioni previdenziali, Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro, Associazioni o istituzioni benefiche, Associazioni o istituzioni tecnico-economiche, Associazioni o istituzioni religiose, Scuole da ballo, Sale da gioco, Sale da ballo e da divertimento, Musei e gallerie pubbliche e private, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Scuole parificate di ogni ordine e grado, Scuole private di ogni ordine e grado, Scuole del preobbligo pubbliche, Scuole del preobbligo private, Aree scoperte in uso, Locali dove si svolgono attività educative, Centri di istruzione e formazione lavoro
2		<b>Cinematografi e teatri</b> Cinema, Teatri, Aree scoperte cinema teatri musei ecc., Locali destinati a congressi convegni
3		<b>Autorimesse e magazzini non di pertinenza</b> Autorimesse in genere, Garage, box e magazzini non di pertinenza, Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio, Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano, Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti, Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
3-bis		<b>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b> Magazzino deposito in genere senza vendita al dettaglio, Magazzini deposito di stoccaggio, Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
4		<b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b> Campi da calcio, Campi da tennis, Piscine, Bocciodromi e simili, Palestre ginnico sportive, Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva, Distributori carburanti, Aree scoperte distributori carburante, Campeggi
5		<b>Stabilimenti balneari</b> Stabilimenti balneari
6		<b>Esposizioni, autosaloni</b> Saloni esposizione in genere, Gallerie d'asta
7		<b>Alberghi con ristorante</b> Attività ricettive (con ristorante), attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con ristorante e pernottamento
8		<b>Alberghi senza ristorante</b> Ostelli per la gioventù, Foresterie, Alberghi diurni e simili, Alberghi, Locande, Pensioni, Affittacamere e alloggi, Residences, Case albergo, Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), Bed and Breakfast, Aree scoperte in uso
9		<b>Case di cura e riposo</b> Soggiorni anziani, Case di cura e riposo, Case per ferie, Colonie, Caserme e carceri, Collegi ed istituti privati di educazione, Collettività e convivenze in genere, Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
10		<b>Ospedali</b> Ospedali
11		<b>Uffici e agenzie</b> Enti pubblici, Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli, Uffici assicurativi, Uffici in genere, Autoscuole, Agenzie funebri, Agenzie di viaggio, Ricevitorie lotto totip totocalcio, Internet point, Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi, Emittenti radio tv pubbliche e private
12		<b>Banche, istituti di credito e studi professionali</b> Istituti bancari di credito, Istituti assicurativi pubblici, Istituti assicurativi privati, Istituti finanziari pubblici, Istituti finanziari privati, Studi legali, Studi tecnici, Studi ragioneria, Studi sanitari, Studi privati in genere, Laboratori di analisi, Centro tatuaggi
13		<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</b> Librerie, Cartolerie, Bazar, Abbigliamento, Pelletterie, Pelliccerie, Elettrodomestici, Materiale elettrico, Apparecchi radio tv, Articoli casalinghi, Giocattoli, Colori e vernici, Articoli sportivi, Calzature, Sementi e prodotti agricoli e da giardino, Mobili, Materiale idraulico, Materiale riscaldamento, Prodotti di profumeria e cosmesi, Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita, Aree scoperte in uso, Negozi di mobili e macchine per uffici, Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti, Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
14		<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b> Edicole giornali, Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari, Tabaccherie, Farmacie, Erboristerie, Articoli sanitari, Articoli di odontotecnica, Negozi vendita giornali, Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
15		<b>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</b> Gioiellerie e Orologerie, Pietre e metalli preziosi, Antiquariato, Negozi di filatelia e numismatica, Aree scoperte in uso negozi ecc., Ceramica, Vetri e specialità, veneziane, Strumenti musicali, Bigiotterie, Dischi e videocassette, Tessuti, Articoli di ottica, Articoli di fotografia, Negozi mercerie e filati, Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita, Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

16	<b>Banchi di mercato beni durevoli</b> Locali e aree mercati beni non alimentari, Aree scoperte in uso, Banchi di beni non alimentari
17	<b>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</b> Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc., Parrucchieri e barbieri, Attività scoperte in uso negozi barbiere
18	<b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b> Elettricista, Negozi pulitura a secco, Laboratori e botteghe artigiane, Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi, Falegnamerie, Legatorie, Marmista, Riparatori elettrodomestici e simili, Aree scoperte in uso
19	<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b> Autofficine, Carrozzerie, Elettrauto, Officine in genere, Aree scoperte in uso
20	<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b> Stabilimenti industriali, oleifici, sansifici, opifici
21	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b> Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie)
22	<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b> Ristoranti, Rosticcerie, Trattorie, Friggitorie, Self service, Pizzerie, Tavole calde, Agriturismo senza pernottamento, Osterie con cucina, Attività rientranti nel comparto della ristorazione, Aree scoperte in uso
23	<b>Mense, birrerie, amburgherie</b> Mense popolari, Refettori in genere, Mense, Birrerie, Osterie senza cucina, Amburgherie
24	<b>Bar, caffè, pasticceria</b> Bar, Caffè, Bar pasticcerie, Bar gelaterie, Aree scoperte in uso, Gelaterie senza produzione, Pasticcerie senza produzione
25	<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b> Negozi confetterie e dolci in genere, Negozi generi alimentari, Panifici, Latterie, Macellerie, Salumerie, Pollerie, Supermercati alimentari e simili con vendita, minuto/ingrosso, Bottiglierie, vendita vino, Aree scoperte in uso negozi generi alimentari, Locali vendita ingrosso generi alimentari
26	<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b> Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili.
27	<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</b> Negozi di frutta e verdura, Pescherie, Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab, Aree scoperte in uso, Negozi di fiori, Locali vendita serre
28	<b>Ipermercati di generi misti</b> Ipermercati di generi misti
29	<b>Banchi di mercato generi alimentari</b> Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari, Posteggi di generi alimentari, Aree scoperte in uso, Banchi di generi alimentari
30	<b>Discoteche, night club</b> Night clubs, Ritrovi notturni con bar ristoro, Clubs privati con bar ristoro